



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione COPIA della Giunta Comunale

N. 162 del Reg.	OGGETTO:
Data 30-12-2025	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LANNO 2026.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **22:05** previa convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori:

Componente	Carica	Presente/Assente
Mattesini Ilaria	Sindaco	Presente
Calussi Alberto	Vice Sindaco	Presente
Domini Paolo	Assessore	Presente
Sandroni Mauro	Assessore	Presente
Moneti Laura	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Presiede **Ilaria Mattesini** nella sua qualità di **Sindaco**.

Partecipa alla seduta, **ilVice Segretario Comunale, Michela Rossi**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante “*Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale*”, all’art. 4 “**Imposta di soggiorno**”, così come modificato dall’art. 1, comma 493 della L. 30 dicembre 2023, n. 213, prevede tra l’altro:

Comma 1: “*I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali ((e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti))*”;

Comma 2: “*Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.*”

Comma 3: *Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.*

VISTO l’art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 che testualmente recita “*A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi*”;

ATTESO pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento per l’istituzione dell’imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell’imposta dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell’atto stesso;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.55 del 30/12/2025 con la quale è stata istituita l’imposta di soggiorno nel territorio comunale con decorrenza 01/04/2026 ed è stato approvato il relativo Regolamento comunale ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e dell’art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;

VISTO Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato con la deliberazione del Consiglio comunale sopra richiamata ed in particolare i seguenti articoli:

- Art. 4, comma 1 che prevede che le tariffe vengano deliberate dalla Giunta Comunale entro la misura massima stabilita dalla Legge;
- Art. 4, comma 2 secondo il quale *“L'imposta è determinata per persona e per pernottamento, ed è graduata in relazione al valore economico/prezzo del soggiorno”*;
- Art. 4, comma 3 secondo il quale *“L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune, fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi.”*
- Art. 5 che disciplina le varie fattispecie di esenzione;
- Art. 6 che disciplina le modalità di versamento dell'imposta;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis, 15-ter e 15 quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e da ultimo modificato con l'30 dicembre 2023, n. 213. che testualmente recitano:

Comma 15: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.”*;

Comma 15-bis: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”*;

Comma 15-ter: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;

Comma 5-quater: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero*

dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”;

CONSIDERATO il numero e la tipologia dei pernottamenti registrati nel territorio;

RITENUTO che l'articolazione riportata nella seguente tabella possa essere coerente e possa meglio rispondere al principio di progressività in relazione al prezzo praticato ai soggiornanti:

FASCIA DI PREZZO PER CIASCUNA CAMERA (per pernottamento al lordo di qualsiasi onere aggiuntivo e di IVA)	IMPOSTA A NOTTE PER PERSONA (da corrispondere per i primi 4 giorni, salve le fattispecie di cui all'art. 5 (esenzioni) del Regolamento)
Fino ad € 200,00	€ 1,50
Oltre € 200,00	€ 3,00

dando atto che, per le strutture ricettive che non vengono “vendute” a camera (come gli alberghi o gli affittacamere / B&B,) ma che vengono “vendute” a corpo unico (es.: agriturismi, locazioni brevi, ecc.), il costo da considerare per l'individuazione della fascia di prezzo cui fare riferimento sarà il costo complessivamente pagato diviso il numero dei giorni di permanenza;

CONSIDERATO che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/12/2025 è stato approvato il DUP 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e che nella predisposizione i tali documenti è stato tenuto conto dell'istituzione dell'imposta di soggiorno;

RICORDATO che il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dalla dott.ssa Arianna Peluzzi in ordine alla regolarità tecnica e dalla dott.ssa Michela Rossi in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, trascritte e approvate,

- 1) **DI STABILIRE** le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2026 secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

FASCIA DI PREZZO PER CIASCUNA	IMPOSTA A NOTTE PER PERSONA (da
--------------------------------------	--

CAMERA (per pernottamento al lordo di qualsiasi onere aggiuntivo e di IVA)	corrispondere per i primi 4 giorni, salve le fattispecie di cui all'art. 5 (esenzioni) del Regolamento
Fino ad € 200,00	€ 1,50
Oltre € 200,00	€ 3,00

dando atto che, per le strutture ricettive che non vengono “vendute” a camera (come gli alberghi o gli affittacamere / B&B,) ma che vengono “vendute” a corpo unico (es.: agriturismi, locazioni brevi, ecc.), il costo da considerare per l'individuazione della fascia di prezzo cui fare riferimento sarà il costo complessivamente pagato diviso il numero dei giorni di permanenza;

- 2) **DI DARE ATTO** che negli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente per il triennio 2026-2025 è già stato tenuto conto delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno;
- 3) **DI DARE ATTO** che il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- 4) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione unitamente al Regolamento dell'Imposta di soggiorno, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13
- 5) **DI DISPORRE** che il presente provvedimento sia trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del citato D.Lgs. 267/2000;
- 6) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line dell'Ente e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Indi, stante l'urgenza del presente atto deliberativo – al fine di provvedere a tutti gli adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta di soggiorno, la Giunta comunale, con successiva separata votazione, unanime e favorevole, resa in forma palese,

D E L I B E R A

di adottare la presente deliberazione con atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco

F.to Ilaria Mattesini

Il Vice Segretario Comunale

F.to Michela Rossi
